

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

5.12.2007

B6-0499/2007

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Gianluca Susta, Thierry Cornillet e Danutė Budreikaitė
a nome del gruppo ALDE
sugli accordi di partenariato economico

Risoluzione del Parlamento europeo sugli accordi di partenariato economico

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (Accordo di Cotonou),
 - vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),
 - viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" (CAGRE), del 19 novembre 2007, sugli accordi di partenariato economico,
 - vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, approvata il 20 novembre 2007 a Kigali, sulla revisione dei negoziati sugli accordi di partenariato economico (APE),
 - visto l'accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT), e in particolare il suo articolo XXIV,
 - vista la dichiarazione politica dei Ministri dei paesi ACP sugli APE, in data 9 novembre 2007,
 - viste le sue precedenti risoluzioni su questo tema, e in particolare quella del 23 maggio 2007,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Articolo 36, paragrafo 1, dell'accordo di Cotonou esprime la volontà delle parti di concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC, eliminando progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e rafforzando la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e allo sviluppo,
- B. considerando che la deroga che esenta questo accordo dall'applicazione delle norme dell'OMC scadrà alla fine del 2007,
- C. considerando che numerosi paesi ACP sono estremamente restii a concludere accordi di partenariato economico e hanno dichiarato di essere stati sottoposti a pressioni da parte della Commissione europea affinché firmassero un accordo di partenariato economico, mentre altri insistono sull'importanza che l'accesso al mercato dell'UE riveste per la loro economia,
- D. considerando che l'istituzione di mercati regionali rappresenta uno strumento fondamentale per la riuscita dell'attuazione degli accordi di partenariato economico,

- E. considerando che i negoziati sugli accordi di partenariato economico volti a sostituire l'accordo di Cotonou non stanno avanzando con lo stesso ritmo nelle sei regioni interessate e probabilmente non si concluderanno, in ogni caso entro, la fine del 2007,
 - F. considerando che nell'ottobre 2007 la Commissione europea ha proposto ai paesi ACP un accordo provvisorio, quale prima fase degli accordi di partenariato economico, riguardante l'interscambio di merci e tutti gli ambiti su cui si possa pervenire a un accordo, come le norme d'origine, da attuarsi a partire dal 31 dicembre 2007,
 - G. considerando che, conformemente alla dichiarazione di Città del Capo, l'obiettivo principale dei negoziati APE è quello di rafforzare le economie dei paesi ACP,
 - H. sottolineando che la dichiarazione di Città del Capo chiede che i negoziati siano strutturati in modo aperto e trasparente, tenendo conto delle differenze di risorse e di livello di sviluppo tra le due parti che partecipano ai negoziati,
 - I. rammentando che l'obiettivo della cooperazione economica e commerciale ACP-UE è di promuovere lo sviluppo e di sostenere l'integrazione graduale dei paesi ACP nell'economia mondiale,
1. ribadisce il proprio convincimento che gli accordi di partenariato economico debbano costituire strumenti di sviluppo volti a promuovere lo sviluppo sostenibile, l'integrazione regionale e la riduzione della povertà nei paesi ACP, nonché a favorire l'integrazione graduale dei paesi ACP nell'economia mondiale;
 2. constata la lentezza con cui procedono i negoziati, a causa della quale molto probabilmente non si perverrà alla firma di accordi completi con nessuno dei gruppi regionali ACP entro il 31 dicembre 2007, il che può generare incertezza nelle relazioni commerciali tra l'UE e i paesi ACP;
 3. prende atto della recente decisione della Commissione relativa alla necessità di adottare un approccio a due fasi, al fine di evitare perturbazioni degli scambi per taluni paesi ACP e di continuare oltre il 31 dicembre 2007 i negoziati relativi ad accordi di partenariato economico globali e favorevoli allo sviluppo;
 4. prende atto della proposta avanzata dalla Commissione il 23 ottobre 2007 e della decisione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 17 novembre 2007 di concludere, nella prima fase dei negoziati, accordi provvisori limitati agli scambi di merci;
 5. prende atto della conclusione dell'accordo quadro provvisorio tra la Comunità europea e i paesi partner della Comunità dell'Africa Orientale, concluso a Kampala il 27 novembre 2007, che garantisce un accesso al mercato dell'UE esente da dazi e da quote per le merci di detti Stati;
 6. chiede che la soglia per l'accesso dei paesi meno sviluppati agli accordi provvisori venga abbassata adeguandola al loro livello di sviluppo;
 7. sottolinea che l'instaurazione di un effettivo mercato regionale rappresenta una base

essenziale per un'attuazione riuscita degli accordi di partenariato economico e che l'integrazione regionale è fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico dei paesi ACP; sottolinea pertanto che gli accordi devono contribuire a tenere unite le regioni;

8. invita entrambe le parti ad assumersi la propria responsabilità nel continuare quanto prima possibile i negoziati sulle altre questioni; sottolinea che è possibile raggiungere un accordo a lungo termine solo se tutte le parti interessate si sentono impegnate in tal senso;
9. ribadisce che gli accordi di partenariato economico dovrebbero essere pienamente compatibili con le norme dell'OMC; sottolinea che, data la fragilità delle economie della maggior parte dei paesi meno sviluppati del gruppo ACP, il grado di compatibilità dovrebbe essere adattato al loro livello di sviluppo e ai loro vincoli economici (ad esempio quelli cui sono soggetti i paesi insulari e i paesi senza litorale, ecc.); sollecita pertanto flessibilità per quanto riguarda la copertura di prodotti sensibili, la durata dei periodi transitori e le esclusioni;
10. insiste affinché nei negoziati APE si tenga conto degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche e dei paesi e territori d'oltremare, in base all'articolo 299, paragrafi 2 e 3 del trattato CE;
11. riconosce che è importante per i paesi ACP partecipare al processo di partenariato economico e promuovere le riforme necessarie per adeguare le strutture sociali ed economiche a tali accordi; esorta i governi ACP ad applicare norme di buon governo; invita la Commissione ad aderire ai principi di piena asimmetria e flessibilità;
12. sottolinea che l'offerta della Commissione sulle norme d'origine segna un allentamento delle disposizioni attuali; ritiene che nell'accordo si dovrebbe introdurre la necessaria flessibilità, tenendo conto delle differenze esistenti nel livello di sviluppo industriale tra l'UE e paesi ACP, nonché tra questi ultimi;
13. esorta la Commissione a dar prova di flessibilità negli ambiti legati ai servizi, alla concorrenza, alla proprietà intellettuale e agli appalti pubblici, in quanto talune regioni ACP mostrano riluttanza ad affrontare tali questioni;
14. rammenta gli impegni assunti dal Consiglio e dalla Commissione di non negoziare disposizioni TRIPS-plus in materia di farmaci che incidano sulla salute pubblica e sull'accesso ai medicinali, quali l'esclusività dei dati, le proroghe delle licenze e la limitazione delle motivazioni inerenti alle licenze obbligatorie;
15. chiede alla Commissione di effettuare un'analisi sistematica, durante i negoziati e dopo la loro conclusione, dell'impatto sociale degli accordi di partenariato economico sui gruppi maggiormente a rischio;
16. sottolinea che le regole commerciali devono essere accompagnate da un maggiore sostegno all'assistenza in campo commerciale, in particolare a favore del commercio regionale e in conformità delle regolamentazioni e delle norme dell'UE sulle importazioni, e che gli accordi provvisori devono includere disposizioni specifiche in materia di aiuti al commercio connessi agli accordi di partenariato economico oltre ai finanziamenti a titolo del FES; chiede che, prima della conclusione dei negoziati APE, vengano assunti impegni

concreti sia in materia di assistenza in campo commerciale che di adeguamento dei costi connessi agli APE, in piena conformità con la strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio;

17. accoglie con favore la proposta in esame volta a istituire dei fondi regionali APE, che agevoleranno la canalizzazione delle risorse dei donatori UE e forniranno assistenza finanziaria a favore di iniziative di diversificazione delle entrate;
18. ritiene che la conclusione di una nuova generazione di accordi di libero scambio con altri paesi in via di sviluppo non dovrebbe condurre a un'erosione dei rapporti commerciali preferenziali di cui i paesi ACP attualmente beneficiano;
19. chiede alla Commissione e al Consiglio di consultare il Parlamento europeo sulla conclusione di accordi provvisori sugli APE, a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.